

C.P. 39/2014



CITTÀ DI SQUINZANO

- Provincia di Lecce -

**REGOLAMENTO COMUNALE
SERVIZIO MENSA INDIGENTI**

INDICE

- Art.1 Finalità del regolamento**
- Art.2 Descrizione del servizio**
- Art.3 Destinatari del servizio**
- Art.4 Elementi delimitanti lo stato del bisogno**
- Art.5 Modalità di accesso alle prestazioni: linee generali**
- Art. 6 Norme per la presentazione della richiesta**
- Art. 7 Istruttoria della domanda**
- Art. 8 Entrata in vigore**

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il Comune di Squinzano, titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi socio-assistenziali rivolti alla comunità locale, ha inteso istituire con atto n. del ... il servizio mensa per i soggetti che versano in situazioni di rischio, abbandono familiare e/o emarginazione sociale,

Tale servizio sarà espletato presso i locali siti in Via Carso, secondo le modalità ed i termini disciplinati con il presente regolamento.

Art. 2 – Descrizione del servizio

Il servizio mensa consiste nel fornire un pranzo giornaliero completo alle persone che hanno i requisiti di cui al successivo art. 3 che versano in stato di assoluta indigenza o senza fissa dimora e che non hanno la possibilità di potersi procurare o preparare i pasti a condizione che siano in grado di raggiungere autonomamente la mensa stessa.

Il servizio verrà erogato per tutto l'anno, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 12,30 alle ore 13,30, ad eccezione dei giorni festivi e comprenderà un primo, un secondo, acqua, pane e frutta.

Art.3 - Destinatari del servizio

Tenuto conto della capienza dei locali, Il servizio mensa sociale è rivolto a max n. 10 cittadini residenti che siano:

1. in carico ai servizi sociali comunali;
2. in condizioni di gravissima precarietà socio economica, a rischio di emarginazione sociale e senza fissa dimora o di dimora in condizioni di degrado ambientale;
3. in grado di raggiungere autonomamente la sede della mensa sociale sita in Via Carso ex Liceo Scientifico;
4. non abbiano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° residenti nel territorio comunale che possano fornire loro assistenza;
5. non siano portatori di patologie infettive o dannose per le persone con cui vengono in contatto.

In deroga a quanto sopra, l'Ufficio Servizi Sociali, previa predisposizione apposita relazione avallata dai riscontri del Comando di Polizia Locale o dai Carabinieri, ha facoltà di concedere l'accesso alla mensa sociale ad un numero max di 5 persone che non rientrano nella fattispecie delle categorie sopra elencate, qualora si presentino gravi e documentate situazioni di un bisogno urgente oggi non prevedibile (c.d. incolpevoli di cui alla legge 431/98).

Sono esclusi dalla fruizioni del servizio mensa in questione gli stati di indigenza inerenti l'intero nucleo familiare in relazione ai quali saranno applicabili altre forme di assistenza e sostegno. (sostegno alimentare, alloggio popolare, voucher, mensa e/o trasporto scolastico per i minori, etc.)

Art. 4 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno

Alla determinazione dello "stato di bisogno" concorrono, in particolare, i seguenti elementi:

1. assenza di fonti di reddito o di sostentamento;
2. incapacità totale o parziale della persona a gestire la propria vita quotidiana (max punti 5);
3. impossibilità e/o incapacità degli eventuali parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado di assicurare, sostegno e assistenza ove residenti nel territorio comunale in deroga a quanto previsto dall'art. 3 sub 4 (max punti 5)
4. inidoneità psico/fisica ad espletare attività economiche in grado di garantire fonti di sostentamento pur se saltuarie (max punti 5);
5. assenza di fissa dimora o dimora in locali fatiscenti o in condizioni di degrado (max punti 5)
6. mancato possesso di titoli di studio o di specializzazioni in grado di assicurare una possibile collocazione nel mercato del lavoro (max punti 5);
7. sussistenza di patologie mediche certificate da soggetti pubblici (max punti 5)

Art.5 – Modalità di accesso alle prestazioni: linee generali

Al fine dell'accesso alla prestazione si considera la situazione socio/economica del richiedente così come dal medesimo dichiarata e successivamente riscontrata dai servizi sociali e avallata dai riscontri oggettivi del Comando di Polizia Locale o dai Carabinieri della Locale Stazione.

All'inizio di ogni anno dovrà essere emanato un apposito avviso pubblico con assegnazione del termine (non inferiore a gg. 15) entro il quale potranno essere presentate le relative istanze.

Ai fini dell'acquisizione delle domande farà fede esclusivamente l'acquisizione del protocollo dell'Ente.

I servizi sociali ricevute le suindicate istanze predisporranno una graduatoria a firma del responsabile del settore redatta secondo la scala dei punteggi di cui all'art. 4 opportunamente graduati in relazioni alle singole fattispecie concrete.

Le domande saranno ammesse fino alla concorrenza dei posti disponibili e quelle eccedenti saranno ammesse con riserva e potranno dare diritto alla fruizione del servizio nell'ipotesi di rinuncia o del venir meno dei requisiti dei soggetti che precedono in graduatoria.

Nell'ipotesi in cui le domande pervenute nel termine prefissato non coprano tutti i posti disponibili, potranno essere ammesse anche le domande successivamente pervenute secondo l'ordine cronologico di protocollazione sino a copertura dei posti residuali.

L'erogazione del servizio in base alle graduatorie redatte ha durata annuale.

Ogni anno si dovrà procedere all'emanazione di un nuovo bando ed alla presentazione di nuove domande.

E' facoltà dell'Ente procedere periodicamente alla verifica ed al riscontro del persistere dei requisiti legittimanti la fruizione del servizio.

Art.6 – Norme per la presentazione delle richieste

La richiesta di erogazione del servizio avviene attraverso la presentazione di apposita domanda secondo modalità e termini indicate nel preventivo avviso pubblico.

Il modello di domanda dovrà esplicitare in modo chiaro, ed il più semplice possibile, il possesso dei requisiti riportati nei punti da 1 a 6 di cui all'art. 4.

Al fine di agevolare i soggetti richiedenti non sarà necessario allegare alcuna documentazione dovendo preliminarmente all'ammissione i servizi sociali effettuare la preliminare istruttoria.

Per gli anni successivi a quello dell'entrata in vigore, l'avviso pubblico dovrà essere redatto entro il 31 ottobre di ogni anno e la graduatoria dovrà essere pubblicata entro il 31 dicembre dello stesso anno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In sede di prima applicazione in considerazione dei tempi intercorrenti per l'attivazione del servizio la validità della graduatoria e l'assegnazione dei posti disponibili avrà durata sino al 31.12. 2015.

Art.7 – Istruttoria della domanda

Il servizio competente, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti provvedimenti:

- esame delle condizioni di ammissibilità e di ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- eventuale richiesta di documentazioni e/o precisazioni atte a comprovare quanto dichiarato in sede di rettifica di dichiarazioni. Il servizio potrà avvalersi della collaborazione del Comando di Polizia Locale o dei Carabinieri della locale stazione per eventuali riscontro di fatto;
- attribuzione di un punteggio complessivo a ciascuna domanda in base alla graduazione degli indici di indigenza/bisogno di cui all'art. 4;
- adozione di una graduatoria conclusiva per l'ammissione dei soggetti richiedenti nel numero massimo dei posti disponibili (n. 10);
- valutazione delle domande pervenute successivamente o ammesse con riserva nell'eventuale mancata copertura dei posti disponibili;

Art.8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione che lo approva.